



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA, DEL TIROCINIO
PROFESSIONALE E PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO
AGRICOLA SUBORDINATA AI FINI DELL'AMMISSIONE AGLI
ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

(Legge 5 marzo 1991, n. 91, comma 4 dell'art. 1)

Deliberazione 28 giugno 1992, n. 8, del Consiglio del Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
e successive modificazioni ed integrazioni

ART. 1

REGISTRO DEI PRATICANTI

1. Presso ogni collegio locale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati è istituito un Registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 91 ovvero di altro titolo riconosciuto equipollente nonché di una delle lauree di cui all'art. 55, c. 2, lett. a) del DPR 5 giugno 2001 n. 328, svolgano il prescritto periodo di tirocinio o di pratica professionale richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato.
2. Nel Registro deve essere indicato, per ogni soggetto iscritto, il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza e l'eventuale domicilio, il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l'istituzione scolastica od universitaria che lo ha rilasciato nonché, nei casi previsti, il cognome ed il nome, i dati di iscrizione nel rispettivo albo, l'indirizzo dello studio del professionista presso il quale si effettua la pratica professionale e la data della delibera di cui al successivo art. 4 riferita all'inizio della pratica.
3. La pratica potrà essere effettuata, purché non in contrasto con l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la normativa prevista della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
4. Sul Registro dei praticanti, numerato e vidimato in ogni foglio dal presidente del collegio, è riportata ogni notizia relativa al praticante ed allo svolgimento della pratica.

ART. 2

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

1. La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta in carta legale, va rivolta al collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica ed è corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato in cui esista trattamento di reciprocità;
- d) certificato di godimento dei diritti civili;
- e) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- f) originale o copia autentica del titolo di studio;
- g) dichiarazione del professionista attestante la sua disponibilità ad ammettere il richiedente nel proprio studio, ai fini dell'espletamento del periodo di praticantato, assumendosi la responsabilità professionale di impartire al praticante adeguata istruzione professionale anche sotto il profilo deontologico, di produrre le dichiarazioni previste nei successivi articoli e di comunicare ogni evento che incida sulla effettività e regolarità dello svolgimento della pratica;
- h) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel registro nella misura stabilita dal consiglio del collegio locale;

La dichiarazione di cui alla lettera g) deve essere di data non anteriore a giorni trenta dalla presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti e deve contenere l'indicazione della data di effettivo inizio della pratica nonché l'indicazione del numero totale di praticanti che frequentano lo studio.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere in regola con le prescrizioni sull'imposta di bollo.

Nei casi di legge i documenti relativi a stati e fatti dei richiedenti possono essere autocertificati.

2. La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, sottoscritta dal richiedente, deve indicare i documenti di cui è corredata e contenere esplicita dichiarazione di conoscenza delle norme che regolano la pratica e di impegno alla loro osservanza.

Al richiedente l'iscrizione è rilasciata ricevuta di presentazione.

Si può essere iscritti nel Registro dei praticanti di un solo collegio locale.

ART. 3

LIMITI DI AMMISSIONE ALLA PRATICA

1. Ogni professionista non può accogliere nel proprio studio, ai fini dello svolgimento della pratica, più di sei praticanti agrotecnici.
2. E' riconosciuta valida la pratica effettuata presso i seguenti professionisti: agrotecnici ed agrotecnici laureati, dottori agronomi e forestali, periti agrari, purché iscritti nei rispettivi albi da almeno un triennio oltre ai casi di tirocini convenzionati.

ART. 4

DELIBERA SULLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Il collegio locale delibera sulla domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione; la domanda che risulti incompleta od irregolare è dichiarata inammissibile. La delibera di non accoglimento deve essere motivata. Dei provvedimenti adottati è data formale comunicazione all'interessato, al professionista che lo ha accolto ed alla segreteria del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici entro quindici giorni.
2. Il periodo di praticantato o di tirocinio decorre dalla data di inizio della pratica risultante dalla dichiarazione del professionista allegata alla domanda d'iscrizione e comunque da un periodo non antecedente i trenta giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 5

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

1. Il praticante può essere ammesso a svolgere la pratica presso lo studio di un professionista sito in provincia diversa da quella di residenza quando ciò, a giudizio del competente collegio, non pregiudichi la effettività e regolarità della pratica stessa.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente la delibera di iscrizione al registro dei praticanti deve essere comunicata, sempre nel termine di giorni trenta, anche al collegio della provincia nella quale è situato lo studio del professionista collegiato presso cui la pratica si svolge.

ART. 6

VARIAZIONE DEL PROFESSIONISTA DI ESPLETAMENTO DELLA PRATICA

1. Il praticante che cessi la pratica presso un professionista e la prosegua presso un altro professionista deve darne comunicazione scritta al collegio provinciale entro trenta giorni.
2. La comunicazione deve essere corredata:
 - a) dalla dichiarazione del professionista presso il quale veniva svolta la pratica, contenente la data di cessazione della stessa;
 - b) dalla dichiarazione di cui alla lettera g) dell'articolo 2, sottoscritta dal professionista presso il quale viene proseguita la pratica;
 - e) dalla dichiarazione e dalla relazione prevista al comma 2 dell'articolo 8 del presente regolamento.

Qualora la variazione sia conseguente al decesso del professionista, la dichiarazione di cui al punto a) è sostituita dal certificato di morte.

3. Il collegio locale delibera sulla domanda di variazione del professionista di espletamento della pratica nei termini e con le modalità previsti dall'art. 4.

ART. 7

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DEL PRATICANTE

1. In caso di trasferimento di residenza il praticante, per non perdere il periodo di pratica maturato, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro tenuto dal collegio della provincia in cui si è trasferito, entro trenta giorni dal trasferimento. La domanda deve essere corredata dal certificato della nuova residenza e da attestazione del collegio locale di provenienza relativa allo stato della pratica.

2. Il collegio che accoglie il praticante trasferito invia copia della delibera di accoglimento al collegio di provenienza; quest'ultimo, all'atto del ricevimento della delibera, provvede ad inviare al nuovo collegio competente il fascicolo relativo al praticante.
Contestualmente il collegio di provenienza rimette a quello di destinazione una quota della tassa di iscrizione prevista alla lettera h) dell'articolo 2 in misura proporzionale al tempo di pratica ancora da espletare.
3. Il praticante è iscritto con l'anzianità già maturata e la delibera del collegio locale è assunta e comunicata nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 4.

ART. 8

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA CERTIFICAZIONI PERIODICHE DELLA PRATICA

1. La pratica deve essere effettiva e continuativa e comporta l'obbligo di apprendimento, da realizzarsi anche tramite frequenza regolare dello studio da parte del praticante; essa deve sostanzialmente consentire un apprendimento teorico e pratico idoneo a sostenere l'esame di abilitazione.
2. Al compimento di ogni semestre della pratica e in caso di passaggio a studio di altro professionista, il praticante deve presentare al collegio locale, entro trenta giorni, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del professionista attestante le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, ivi compresa la frequenza regolare dello studio;
 - b) relazione dettagliata delle principali attività eseguite dal praticante nel periodo trascorso e sulle pratiche svolte ovvero alle quali ha collaborato.
La relazione è controfirmata dal praticante e contiene un giudizio del professionista sulla maturità e sul grado di apprendimento dimostrato dal praticante sia sotto il profilo tecnico che deontologico.
3. Nel caso di decesso del professionista, la dichiarazione di cui alla lettera a) è sostituita dal certificato di morte da trasmettersi entro giorni trenta dall'evento; la relazione di cui alla lettera b) è sottoscritta dal solo praticante.

4. Il termine di trenta giorni previsto al comma 2 ha carattere perentorio in caso di passaggio a studio di altro professionista. Negli altri casi, il collegio locale provvede a diffidare il praticante ed il professionista ad adempiere entro un termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale sarà considerata interrotta la pratica dalla data dell'ultima dichiarazione presentata e positivamente accolta.
5. In ogni caso il collegio può sottoporre il praticante a colloquio per verificare l'effettività dello svolgimento delle attività dichiarate.
Il collegio, sulla base della documentazione di cui al comma 2 ed eventualmente all'esito del colloquio, convalida il periodo pratica.
6. Qualora il collegio ravvisi l'assoluta inidoneità formativa della pratica svolta nel periodo, questo non è computato ai fini del compimento del prescritto periodo.
Di tale motivata decisione deve essere data comunicazione al praticante ed al professionista entro quindici giorni.

ART. 9

SOSPENSIONE DELLA PRATICA. RICONGIUNZIONE

1. Tutti gli eventi che impediscano l'effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore ad un mese devono essere comunicati tempestivamente al collegio locale, dal professionista, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi per conoscenza anche al praticante, ovvero dal praticante.
Alla cessazione di tali eventi, il praticante che intenda proseguire la pratica, deve riprendere la frequenza dello studio, rimettendo al collegio locale la documentazione relativa alla causa ed alla durata del periodo nel quale non si è svolta la pratica.
2. Il collegio, a fronte di idonea documentazione, delibera la sospensione della pratica per un periodo corrispondente a quello in cui non è stata svolta e può autorizzare, ai fini del raggiungimento del biennio, l'eventuale ricongiunzione del periodo di pratica effettivamente compiuto con quelli successivi. Non è consentita ricongiunzione quando il periodo di interruzione sia durato oltre ventiquattro mesi.

3. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta e comunicati al praticante ed al professionista entro quindici giorni.

ART. 10

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

1. A richiesta del praticante, nei casi previsti ed ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, il collegio locale rilascia il certificato di compimento della pratica a coloro che abbiano svolto effettivamente il prescritto periodo di pratica o di tirocinio, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico.
2. Il provvedimento di diniego del rilascio del certificato è comunicato al praticante entro trenta giorni.

ART. 11

CORSI PREPARATORI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE

1. Il collegio nazionale ed i Collegi locali possono istituire, organizzare e gestire corsi preparatori all'esame di abilitazione professionale, al termine dei quali è rilasciato al praticante attestato di regolare frequenza. La frequenza dei corsi non ha valore sostitutivo dell'espletamento della pratica.

ART. 12

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI

1. Il collegio locale delibera, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notizia del fatto o dalla richiesta, la cancellazione dal registro dei praticanti:
 - a) per rinuncia alla iscrizione;
 - b) per trasferimento della residenza;
 - c) per intervenuta carenza dei requisiti richiesti in capo al praticante;

- d) quando non risultino adempiuti gli obblighi di regolare frequenza prescritti al riguardo ovvero di uno degli elementi essenziali al corretto svolgimento della pratica;
- e) per eventi che abbiano impedito l'effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- f) per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

2. La deliberazione di cancellazione è comunicata all'interessato ed al professionista entro trenta giorni.

ART. 13

VIGILANZA SULLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

I collegi locali vigilano, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari, sullo svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga regolarmente e continuativamente effettuata in osservanza delle finalità dell'istituto.

ART. 14

ATTIVITA' TECNICO AGRICOLA SUBORDINATA

1. Coloro i quali, in possesso del diploma di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni o di altro titolo equipollente nonché di una delle lauree di cui all'art. 55, c. 2 lett. a) del DPR 5 giugno 2001, n. 328, intendano far valere lo svolgimento o l'avvenuto svolgimento di attività tecnica subordinata con mansioni tipiche del diploma di agrotecnico, alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, debbono rivolgere al collegio competente per residenza domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.
2. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti, sulla base delle risultanze di atti e documenti:
 - a) la natura del rapporto di lavoro;
 - b) l'attività svolta e la qualifica ricoperta;
 - c) le mansioni e le funzioni effettivamente esercitate;

d) il periodo durante il quale l'attività è stata espletata, le eventuali interruzioni della prestazione e le ragioni che la determinarono;

nonché dalla ricevuta del versamento della tassa per l'esame delle richieste di riconoscimento di attività tecnico agricola subordinata, nella misura stabilita dal consiglio del collegio locale competente.

3. L'attività, le mansioni e le funzioni devono essere dettagliatamente descritte; il collegio locale può richiedere, al datore di lavoro ovvero all'interessato al riconoscimento, la produzione di documentazione atta a comprovare i fatti attestati nella dichiarazione.
4. In ogni caso il collegio può sottoporre il richiedente il riconoscimento ad un colloquio per verificare l'effettività delle mansioni e funzioni dichiarate.
5. Il collegio delibera sul riconoscimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla documentazione integrativa ovvero dal colloquio; la delibera deve essere sempre compiutamente motivata. Dei provvedimenti adottati è data formale comunicazione all'interessato ed alla segreteria del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati entro trenta giorni.

ART. 15

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

1. L'attività è riconosciuta idonea dal collegio locale quando risulti che il richiedente ha svolto effettivamente e con continuità mansioni e funzioni rientranti nelle materie attinenti alla professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato.
Ai fini del carattere di continuità della prestazione debbono riconoscersi idonei i periodi di ferie spettanti contrattualmente ai lavoratori dipendenti.
2. Quando l'attività sia stata svolta alle dipendenze di più datori di lavoro, il computo del triennio si effettua sommando fra loro i diversi periodi di lavoro prestato e riconosciuto idoneo.
In ogni caso non sono cumulabili periodi con intervalli superiori a trentasei mesi.

3. Quando l'attività riconosciuta idonea sia stata svolta con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, ai fini del riconoscimento del prescritto periodo, il collegio competente sceglie se computare i periodi di effettiva prestazione dell'attività lavorativa, ivi compresi i periodi di ferie contrattualmente e proporzionalmente spettanti ovvero se, in relazione alle circostanze di effettivo svolgimento dell'attività, computare i periodi per intero.
4. A richiesta dell'interessato il collegio rilascia attestato di idoneità dell'attività svolta, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

ART. 16

PARERE PREVENTIVO SULLA IDONEITÀ

1. E' facoltà degli interessati chiedere al collegio locale competente un parere preventivo sulla idoneità di attività tecnico agricola subordinata in corso di svolgimento o che si intenda intraprendere.
Detto parere non è vincolante rispetto a successive determinazioni dello stesso o di altro collegio locale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
2. Per il rilascio del parere preventivo il collegio locale può richiedere il pagamento di una tassa, il cui importo è stabilito dal consiglio del collegio stesso.
3. Il collegio delibera sulla richiesta di parere preventivo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla documentazione integrativa; la delibera di non accoglimento della richiesta deve essere motivata.
Dei provvedimenti adottati è data formale comunicazione all'interessato ed alla segreteria del consiglio del collegio nazionale entro quindici giorni.

ART. 17

CUMULO TRA PRATICA ED ATTIVITÀ TECNICO AGRICOLA SUBORDINATA

1. Ai fini del raggiungimento dei periodi previsti dalla legge per l'ammissione all'esame di abilitazione, possono farsi valere periodi di pratica e di tirocinio professionale e periodi riferiti ad una qualunque delle modalità alternative di svolgimento della pratica o del tirocinio previsti all'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 55, comma 3 del DPR 5 giugno 2001, n. 328.
2. Agli effetti del cumulo è richiesto, in aggiunta al periodo di pratica, uno dei periodi alternativi proporzionalmente calcolati.

ART. 18

RICORSI

1. In materia di ricorsi avverso le decisioni dei consigli dei collegi locali e del consiglio del collegio nazionale si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al regolamento professionale di agrotecnico, adottato ai sensi dell'art. 12 della citata legge n.91/91.

ART. 19

**DIRETTIVE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

1. Il collegio nazionale emana direttive per la corretta ed uniforme applicazione delle norme di cui al presente Regolamento nonché per la determinazione degli importi minimi e massimi delle tasse.
2. A tali direttive i collegi locali si uniformano, ai sensi della legge 5 marzo 1991, n. 91, art. 4, comma 5, lettera b).

ART. 20

DPR 5 GIUGNO 2001 n. 328

1. I soggetti in possesso del prescritto titolo di studio per l'accesso all'albo di cui all'art. 8, c. 3 del DPR 5 giugno 2001, n. 328, avendone titolo presentano domanda di partecipazione agli esami di abilitazione senza necessità del "certificato di compiuta pratica" di cui all'art. 10 del presente regolamento.
2. I soggetti in possesso di una laurea della classe indicata all'art. 55, c. 2, lett. a) ovvero di laurea equipollente o con equivalenza od identità formativa dichiarata dall'Università svolgono il prescritto periodo semestrale di tirocinio con le modalità di cui agli artt. 1 e seguenti del presente Regolamento; al termine del periodo di tirocinio, ove svolto positivamente, agli interessati viene rilasciato il "certificato di compiuta pratica" di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Ai soggetti di cui all'art. 1, c. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelli di cui al comma 2 del presente articolo che abbiano interamente svolto il prescritto periodo di tirocinio durante il corso di studi, nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 6 del DPR 5 giugno 2001 n. 328, fra il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e le Università, gli istituti di istruzione secondaria o con enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore, il "certificato di compiuta pratica" di cui all'art. 10 del presente articolo è rilasciato direttamente dalla struttura formativa convenzionata presso la quale il tirocinio od il praticantato è stato svolto. Nei casi in cui il prescritto periodo di tirocinio o di pratica professionale non siano interamente svolti presso la struttura formativa convenzionata, questa rilascia una certificazione relativa al periodo effettivamente svolto presso la stessa, che deve essere completato in uno dei modi previsti dalla legge n. 251/86 e successive modificazioni ed integrazioni; in tale caso il "certificato di compiuta pratica" è rilasciato dal Collegio provinciale competente per territorio ovvero dalla struttura formativa presso la quale il tirocinio o la pratica si completano.

4. Il presente Regolamento, ivi comprese le direttive di cui all'art. 19, si applicano anche alle strutture formative convenzionate con il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, salvo quanto diversamente previsto nelle convenzioni stipulate.

5. I soggetti di cui all'art. 55, c. 3 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 sono ammessi a partecipare agli esami di Stato di agrotecnico e di agrotecnico laureato quando il corso di istruzione e formazione tecnica superiore da loro frequentato sia stato formalmente riconosciuto coerente dal collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati; in tali casi i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati competenti per territorio provvedono all'automatico rilascio di un equivalente "certificato di compiuta pratica", ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
Nei casi in cui i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore abbiano una durata inferiore a quattro semestri, gli interessati possono completare il percorso formativo secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento.

6. Il possesso, in aggiunta al diploma di cui all'art. 1, c. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ad un diploma equipollente, di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 55, c. 2, lettera a, ovvero di un titolo equipollente o con equivalenza od identità formativa dichiarata dalla struttura accademica che lo ha rilasciato ovvero di un corrispondente titolo di laurea di cui all'art. 8, c. 1 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 od altro titolo equipollente, è condizione equivalente al possesso del diploma di cui all'art. 1, c. 2, lett. d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni. Detta condizione è attestata da specifica dichiarazione equivalente al "certificato di compiuta pratica", rilasciata dal collegio provinciale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati competente per territorio.